

**Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).**

art. 1 oggetto

art. 2 beneficiari

art. 3 condizioni per la concessione e il pagamento dell'anticipazione

art. 4 importo delle anticipazioni

Art. 5 modalità di presentazione della domanda

Art. 6 termini del procedimento

art. 7 interessi applicati alla restituzione

art. 8 disposizione transitoria

art. 9 rinvio

art. 10 entrata in vigore

**Art. 1** oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito legge, definisce le condizioni specifiche e le modalità di attuazione delle anticipazioni di cassa:

a) degli incentivi assegnati annualmente dallo Stato alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge;

b) degli incentivi annuali che lo Stato eroga ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale per la propria attività a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di seguito FUS, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge.

**Art. 2** beneficiari

1. I beneficiari possono essere:

a) la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste;

- b) i teatri nazionali, i teatri di rilevante interesse culturale, le imprese di produzione teatrale ed i centri di produzione teatrale beneficiari di incentivi annuali concessi dallo Stato per la propria attività a valere sul FUS.

**Art. 3** Condizioni per la concessione e il pagamento dell'anticipazione

1. Sono condizioni per la concessione dell'anticipazione:
  - a. avere sede legale o sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Tale condizione deve essere soddisfatta al momento della liquidazione dell'anticipazione e deve essere mantenuta fino alla restituzione degli importi anticipati;
  - b. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - c. effettivo fabbisogno finanziario all'anticipazione;
  - d. formale impegno alla sistematica restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione regionale entro 30 giorni dalle liquidazioni statali e comunque alla totale restituzione entro il 30 novembre dell'anno di concessione;
  - e. presentazione del programma della attività annuale;
2. Il pagamento dell'anticipazione è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
3. Come previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge, tutte le citate anticipazioni non sono subordinate alla presentazione di idonee garanzie patrimoniali.

**Art. 4** importo delle anticipazioni

1. L'importo massimo dell'anticipazione concedibile alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste non può essere superiore a quello del contributo statale effettivamente assegnato e comunque non può superare i 5 milioni di euro.
2. L'importo massimo delle anticipazioni concedibili a ciascun organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è pari al contributo statale concesso a valere sul FUS per l'anno in corso e non può comunque essere superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato nell'esercizio precedente. Se l'importo a disposizione della Regione non è sufficiente a soddisfare tutte le domande le concessioni sono effettuate in modo proporzionale agli importi richiesti.

3. Qualora alla data di presentazione della domanda di anticipazione non sia ancora stato perfezionato il provvedimento di concessione a valere sul fondo FUS si tiene conto dell'importo del contributo statale ottenuto a valere sul FUS nell'esercizio precedente. Qualora l'importo della concessione annuale FUS risulti inferiore a quanto anticipato sussiste l'obbligo della restituzione della differenza entro trenta giorni dalla notizia.

**Art. 5** modalità di presentazione della domanda

1. La fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi presenta domanda, esclusivamente a mezzo pec, tra il 1 gennaio ed il 15 febbraio di ogni anno.
2. La domanda di incentivo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata dalla seguente documentazione:
  - a) dichiarazione di formale impegno alla sistematica restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalle liquidazioni statali e comunque alla totale restituzione entro il 30 novembre dell'anno di concessione. Tali dichiarazioni sono sottoscritte dal legale rappresentante;
  - b) programma dell'attività annuale;
  - c) attestazione di effettivo fabbisogno finanziario all'anticipazione comprovato da situazione finanziaria preventiva, approvata dagli organi di amministrazione, certificata dall'organo di controllo interno dell'organismo richiedente;
  - d) bilancio preventivo approvato.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), presentano domanda, esclusivamente a mezzo pec, dopo la presentazione della domanda di ammissione al contributo statale a valere sul FUS presentata per i settori di cui agli articoli 10, 11, 14 e 15 del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), tra il 1 gennaio e il 15 febbraio di ogni anno.
4. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata dalla seguente documentazione:
  - a) dichiarazione di formale impegno alla sistematica restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalle liquidazioni statali e comunque alla totale restituzione entro il 30 novembre dell'anno di concessione. Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante;

- b) dichiarazione di accettazione della condizione della liquidazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a, sottoscritta dal legale rappresentante;
  - c) programma dell'attività annuale;
  - d) atto formale di impegno alla restituzione della anticipazione entro trenta giorni dalla eventuale non accettazione della domanda di contributo o, entro trenta giorni dalla notizia dell'importo del contributo, della eventuale differenza tra il contributo anticipato e quello concesso;
  - e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, e di non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - f) attestazione di effettivo fabbisogno finanziario all'anticipazione comprovato da situazione finanziaria preventiva, approvata dagli organi di amministrazione, certificata dall'organo di controllo interno dell'organismo richiedente;
  - g) bilancio preventivo approvato.
5. Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo contributivo fra il Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, e il soggetto richiedente avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

#### **Art. 6** termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, debitamente correlata da tutti gli allegati .

#### **Art. 7** Interessi applicati alla restituzione

1. Qualora le anticipazioni non siano restituite entro i termini stabiliti dal regolamento le somme sono maggiorate degli interessi calcolati in base al tasso di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### **Art. 8** Disposizione transitoria

1. Per l'anno 2015, al fine di garantire la continuità operativa dell'attività teatrale, possono beneficiare dell'anticipazione di cui all'articolo 16, comma 2, della legge, i teatri che si sono

candidati ad essere riconosciuti dallo Stato teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, imprese di produzione teatrale e centri di produzione teatrale, in attesa degli esiti della domanda. Se il riconoscimento non è ottenuto, l'anticipazione è restituita entro trenta giorni dalla notizia.

2. Per l'anno 2015 la domanda dell'anticipazione è presentata entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

**Art. 9** rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

**Art. 10** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE